Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **434**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in microbiologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in microbiologia;

la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Gli articoli 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230, riguardanti la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 223. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 224. — La durata del corso di studi è di cinque anni.

Art. 225. — Il numero massimo degli allievi è di 30 complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 226. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessanti;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 227. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 228. — Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 313, 314, 315, concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 313. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 314. — La durata del corso di studi è di cinque anni.

Art. 315. — Il numero massimo degli allievi è di 31 complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 316. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
2) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
3) patalogia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
4) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

1) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
2) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
3) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

1) informatica medica;
2) rianimazione e terapia intensiva;
3) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
4) epidemiologia delle malattie vascolari;
5) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
6) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

1) elementi di bioingegneria applicata al circolo;
2) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
3) terapia intensiva;

4) patologia e clinica vascolare pediatrica II;

5) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

6) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 317. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 318. — Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà unico.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Gli articoli 322, 323 e 324, concernenti la scuola di specializzazione in microbiologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 322. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 323. — Oltre la specializzazione in microbiologia è contemplata una seconda specializzazione in microbiologia con indirizzo tecnico, alla quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, i quali abbiano superato durante il corso di laurea l'esame di microbiologia.

Art. 324. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 325. — Il numero massimo degli allievi è di 40 complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 326. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

II BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microrganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

II BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 327. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 328. — Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà unico.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specializzazione in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specializzazione in microbiologia con indirizzo tecnico.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli riguardanti l'istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria

Art. 416. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di clinica tisiologica e conferisce il diploma di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Art. 417. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di anni tre.

Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;

fisiomeccanica della respirazione;

le funzioni respiratorie ai vari livelli;

le funzioni del circolo polmonare;

attività non respiratorie del polmone;

metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;

i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;

le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;

l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici, terapeutici;

fisiopatologia cardiocircolatoria nei bronco-pneumopatici;

le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;

terapia strumentale della insufficienza respiratoria;

metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;

la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;

terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;

terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;

prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

Art. 418. — Il numero degli allievi iscrivibili è di 45 complessivamente.

Art. 419. *Esercitazioni, esami, diploma.* — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere assunte, in data 24 maggio 1977, dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito e, in data 10 ottobre 1977, dal presidente del citato istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Costituzione Sede Durata Scopo

Art. 1.

Il «Mediocredito regionale lombardo», costituito a sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, con rogito 2 marzo 1953 e autorizzato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, è un Istituto di credito, ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria.

Art. 2.

Fanno parte dell'Istituto gli enti ed aziende che hanno partecipato alla sua costituzione o che sono stati ammessi successivamente.

Possono essere ammessi a farne parte altre aziende di credito, enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione autorizzati, in quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza.

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, uffici di rappresentanza e sopprimerli.

Art. 4.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 5.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della Lombardia mediante il finanziamento a medio termine delle piccole e medie imprese, e mediante ogni operazione, a vantaggio delle stesse, prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Fondo di dotazione

Art. 6.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 27 miliardi ripartito in quote di partecipazione nominative di lire unmilione ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

Ai partecipanti spetta il diritto d'opzione in proporzione delle rispettive quote Tale diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Istituto per lettera raccomandata.

I partecipanti che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

L'aumento non sottoscritto dai partecipanti potrà essere sottoscritto anche da nuovi partecipanti, previa delibera di ammissione da parte dell'assemblea dei partecipanti stessi.

Il versamento delle quote sottoscritte sarà richiesto dal consiglio di amministrazione e dovrà essere effettuato in unica soluzione entro dieci giorni dalla richiesta.

Se l'aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla relativa deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia diversamente disposto.

Art. 7.

I partecipanti possono liberamente cedere, in tutto o in parte, le proprie quote ad altro partecipante.

Art. 8.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle proprie quote di partecipazione.

Operazioni di provvista e d'impiego

Art. 9.

Per l'esercizio della sua attività l'Istituto, oltre che avvalersi dei propri mezzi patrimoniali, può compiere le seguenti operazioni passive:

a) emettere obbligazioni in qualsiasi valuta, buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, nonchè titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite, di volta in volta, dall'organo di vigilanza stesso;

b) intrattenere aperture di credito in conto corrente con i partecipanti;

c) compiere col Mediocredito centrale tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 10.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni attive in qualsiasi valuta:

a) concedere mutui, aperture di credito, sconti cambiari e finanziamenti in genere, anche relativi all'esportazione: operazioni, di norma, assistite da garanzie reali o personali;

b) concedere crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

c) concedere anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali;

d) effettuare operazioni di ogni genere relative a titoli obbligazionari e di Stato;

e) compiere ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può inoltre:

1) previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, aventi sede in Lombardia, e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese di detta regione, nonchè di altri enti ed organismi semprechè la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredito;

2) acquistare, permutare, costruire immobili, per l'organizzazione dei propri uffici;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, per la realizzazione dei propri crediti.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al n. 1) non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10% del fondo di dotazione dell'Istituto, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 11.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'organizzazione dei partecipanti, in conformità di apposite convenzioni.

Organi dell'Istituto

Art. 12.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) la giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore generale.

Assemblea dei partecipanti

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da persone da questi ultimi delegate ai sensi del successivo terzo comma.

Ogni quota del fondo di dotazione che dal libro dei partecipanti risulti versata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea dà diritto a un voto.

Ogni partecipante può, anche con semplice lettera, delegare a rappresentarlo un componente il suo consiglio di amministrazione o un suo dipendente ovvero altro partecipante.

In nessun caso però la delega può essere conferita ad un componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale dell'Istituto nè a un dipendente di questo.

Nessun partecipante potrà avere più di due deleghe.

Art. 14.

L'assemblea dei partecipanti è convocata ogni anno, entro il mese di aprile, per deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente e sulla destinazione degli utili.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario ovvero ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e contenere l'integrale elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle assemblee, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle sue deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

I partecipanti devono astenersi dal votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello dell'Istituto.

Nelle ipotesi di astensione a norma del comma precedente, delle quote rappresentate in assemblea dagli astenuti si tiene conto ai fini della validità dell'assemblea ma non ai fini della maggioranza richiesta dal quinto comma del presente articolo.

Se i partecipanti intervenuti non rappresentano complessivamente la parte del fondo di dotazione richiesta per la valida costituzione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nella lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nella lettera, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e il termine stabilito dal terzo comma del presente articolo è ridotto a otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Anche in seconda convocazione, per la validità delle assemblee, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione e, per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 15.

Le assemblee dei partecipanti sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a norma di statuto.

Segretario delle assemblee è il segretario del consiglio di amministrazione; quando egli è assente o impedito ne adempie le funzioni il consigliere di amministrazione più giovane di età fra quelli presenti.

Art. 16.

Spetta all'assemblea dei partecipanti, oltre che deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente e sulla destinazione degli utili:

a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero ad ogni elezione;

b) eleggere i sindaci di sua competenza;

c) determinare il compenso, le medaglie di presenza e le diarie dei componenti il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il collegio sindacale;

d) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto, nonchè sull'aumento del fondo di dotazione;

e) deliberare le modifiche dello statuto;

f) deliberare su qualunque altro argomento iscritto allo ordine del giorno.

Consiglio di amministrazione

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è formato da tredici a ventuno componenti da eleggere dall'assemblea dei partecipanti.

Almeno due consiglieri devono essere esponenti degli industriali e dei commercianti.

Tutti i componenti il consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino a che non entrino in funzione i loro successori.

Verificandosi vacanze, durante il triennio, il consiglio si integrerà mediante cooptazione, sentito il collegio sindacale.

I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea dei partecipanti successiva, la quale provvederà alla integrazione del consiglio fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il vice presidente tra i propri componenti. Elegge inoltre un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Il segretario del consiglio è altresì segretario dell'assemblea dei partecipanti e della giunta esecutiva.

Egli redige e firma, insieme col presidente, i verbali delle adunanze, ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente e almeno quattro volte all'anno.

Le adunanze del consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi componenti e ai sindaci, ai rispettivi domicili, almeno cinque giorni prima.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri devono astenersi dal votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello dell'Istituto. Degli astenuti si tiene conto ai fini della validità della riunione ma non ai fini della maggioranza richiesta dal comma precedente.

Art. 20.

Oltre alle nomine di cui all'art. 18 è di competenza del consiglio:

a) nominare i componenti la giunta esecutiva;

b) stabilire i criteri generali per la concessione del credito;

c) determinare la competenza della giunta esecutiva in materia di concessione di crediti;

d) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla giunta esecutiva;

e) decidere l'istituzione e la soppressione di uffici di rappresentanza, a norma dell'art. 3;

f) approvare le convenzioni con i partecipanti, di cui all'art. 11;

g) deliberare sulle operazioni di provvista di cui all'art. 9, fissandone modalità e condizioni;

h) deliberare sulle operazioni di cui alla lettera *b*) ed ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 10;

i) predisporre i bilanci, le relazioni e quanto altro deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti;

l) approvare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

m) nominare il direttore generale, il vice direttore generale, gli altri dirigenti e i funzionari, e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti;

n) deliberare l'erogazione dei contributi a valere sui fondi di cui all'art. 28;

o) deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi deliberanti.

Giunta esecutiva

Art. 21.

La giunta esecutiva è formata dal presidente, dal vice presidente e da altri tre componenti il consiglio di amministrazione nominati dallo stesso.

La giunta esecutiva scade contemporaneamente al consiglio di amministrazione, ma resta in carica fino a che non entri in funzione la nuova giunta nominata dal consiglio. I componenti la giunta esecutiva sono rieleggibili.

La giunta esecutiva si riunisce di norma una volta al mese.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce a termini di statuto e di almeno altri due componenti.

Le sue deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

La giunta esecutiva è convocata con avviso contenente lo ordine del giorno da spedire, a mezzo raccomandata, ai suoi componenti ed ai sindaci, ai rispettivi domicili, almeno tre giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

In ogni caso di vacanza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione nella prima riunione successiva.

Art. 22.

Spetta alla giunta esecutiva:

a) deliberare sulle concessioni di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) formulare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione nelle materie di competenza di questo;

c) deliberare sulle operazioni col Mediocredito centrale e i Ministeri;

d) stabilire, in via generale, i tassi d'interesse sulle operazioni attive e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) consentire cancellazioni, postergazioni e riduzioni ipotecarie e altresì surrogazioni e cessioni a favore di terzi;

consentire la liberazione di garanzie di qualunque natura e deliberare sulle modifiche di operazioni di finanziamento e sulla sistemazione di posizioni;

f) promuovere giudizi e procedure in qualunque grado di giurisdizione ed innanzi a qualsiasi organo o autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, nonchè resistervi, intervenirvi o rinunziarvi; deliberare sui concordati giudiziali o stragiudiziali, sulle transazioni e sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi;

deliberare concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; proporre ed accettare arbitrati di qualsiasi specie, stipulare i relativi compromessi e nominare arbitri; nominare avvocati e procuratori legali;

g) deliberare gli acquisti, le vendite e le permute di cose mobili, nonchè i lavori di manutenzione e adattamento;

h) deliberare sulla assunzione del personale impiegatizio e subalterno e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti;

i) deliberare sulla concessione di prestiti a tutto il personale in servizio;

l) in via d'urgenza deliberare, salvo ratifica del consiglio di amministrazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, su qualsiasi affare di competenza del consiglio di amministrazione, informandone quindi il consiglio stesso nella prima riunione. La deliberazione della giunta è di per sè prova legale di fronte ai terzi della esistenza del motivo di urgenza.

Presidente

Art. 23.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Quando il credito dell'Istituto risulta integralmente estinto, autorizza la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni e gli annotamenti delle trascrizioni, dei privilegi, delle garanzie comunque prestate, dei pignoramente e dei sequestri eseguiti dall'Istituto, nonchè la restituzione di pegni.

In via d'urgenza il presidente ha la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nonchè resistere alle azioni promosse contro l'Istituto e contro ricorrere, nominando i relativi avvocati e procuratori legali e conferendo loro i necessari mandati.

Il solo fatto che il presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è di per sè prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo di urgenza. Il presidente peraltro informerà poi la giunta esecutiva, nella prima riunione, di essersi avvalso di detta facoltà.

Art. 24.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne adempie le funzioni, con gli stessi poteri e facoltà, il vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce di per sè stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere designato costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Collegio sindacale

Art. 25.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Il collegio è presieduto dal sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e sull'ottemperanza delle disposizioni di legge e di statuto. Inoltre attesta la veridicità dei bilanci.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze dell'assemblea dei partecipanti e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quella della giunta esecutiva.

I sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Direttore generale

Art. 26.

La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Egli ordina e vigila l'attività dell'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni del presidente, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di carattere ordinario;

e) firma la corrispondenza, di ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, i bilanci e le relazioni annuali; provvede a quant'altro occorre per l'ordinario svolgimento, ed il regolare andamento dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da altro dirigente.

Di fronte ai terzi la firma del vice direttore generale costituisce di per sè stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e la firma di altro dirigente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Mansioni di direttore generale, su sua proposta, possono essere attribuite dal consiglio o dalla giunta esecutiva, secondo le rispettive competenze, anche ad altri dipendenti dell'Istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Bilanci - Utili - Liquidazione

Art. 27.

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio deve essere sottoposto alla assemblea dei partecipanti nella riunione da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 14.

Art. 28.

Sugli utili di esercizio sarà innanzitutto accantonato il 20 % da devolvere al fondo di riserva ordinaria. In secondo luogo potranno essere remunerati gli enti partecipanti in misura non superiore al 5 % annuo delle rispettive quote.

Il 65 % del residuo sarà assegnato a incremento del fondo di riserva ordinaria, mentre il rimanente potrà essere devoluto a ulteriore remunerazione degli enti partecipanti, alla costituzione di fondi a disposizione del consiglio di amministrazione per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Lombardia oppure a ulteriore incremento della riserva ordinaria.

Art. 29.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Art. 30.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative, disposizioni e norme che valgono altresì per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto.

L'Istituto deve inviare all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6285)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Mezzano Chitantolo di Castelvetro Piacentino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di olio di cocco di origine e provenienza Filippine la ditta Chimoil S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Sv. 700.269 di cui al mod. *B*-Import n. 3719691 emesso dal Banco di Sicilia in data 17 dicembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano nella misura del 5% di Fr.Sv. 700.269 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6517)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1978; di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del Lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS », in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS » di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 24 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS » di Ceprano (Frosinone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS », in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS » di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 24 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Andreotti - Divisione meccanica della Società italiana smeriglio « SIS » di Ceprano (Frosinone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Concessione dal 2 maggio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6589)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, con effetto dal 31 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6590)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, con effetto dal 31 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Sorni » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Sorni » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare per la denominazione di origine controllata « Sorni »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sorni » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Sorni » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa), per almeno il 70 % e dal vitigno Teroldego dal 20 al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Lagrein presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale.

Il vino « Sorni » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Nosiola per almeno il 70 % e dai vitigni Müller Thurgau, Sylvaner Verde e Pinot bianco, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei Comuni di: Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del Vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località « Ciaresara », il sentiero che collega i Masi « Tratta », « Clinga » e « Furli » (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra, che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla « Croce », deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle indi seguendo il margine della foresta di pini raggiunge, al « Croz Ross », la mulattiera della « Via Rosse » che segue verso nord toccando le quote 644 694 704 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso valle, segue fino al « Maso Centofinestre ». Da tale punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il « Centro del Legno », indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Sorni » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve superare i ql. 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello ambito del territorio della Provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione del « Sorni » rosso debbono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10, e quelle destinate alla vinificazione del tipo bianco devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima complessiva del 15 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Sorni » con mosti e vini di altre zone.

Art. 6.

Il vino « Sorni » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore: armonico, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino « Sorni » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole, delicato;
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Sorni » rosso, ottenuto da uve selezionate con gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 può portare in etichetta la menzione aggiuntiva, in lingua italiana « scelto ».

Per il prodotto designato con la menzione aggiuntiva « scelto » non è ammessa la correzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « selezionato » e similiari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, masi e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(5972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834 —	834 —	834,10	834 —	834 —	841,25	834,10	834 —	834 —	834 —
Dollaro canadese	733,60	733,60	734 —	733,60	733,65	740,50	733,60	733,60	733,60	733,60
Franco svizzero	497,45	497,45	498 —	497,45	498 —	493,60	498 —	497,45	497,45	497,45
Corona danese	153,395	153,395	153,30	153,395	153,35	152,25	153,40	153,395	153,395	153,35
Corona norvegese	159,89	159,89	159,90	159,89	160 —	157,50	160,05	159,89	159,89	159,89
Corona svedese	189,04	189,04	188,80	189,04	188,95	186,20	189,10	189,04	189,04	189,04
Fiorino olandese	389,56	389,56	389,50	389,56	389,75	383,55	389,70	389,56	389,56	389,56
Franco belga	26,842	26 842	26,80	26,842	26,83	26,50	26,85	26,842	26,842	26,85
Franco francese	191,38	191,38	191,10	191,38	191,50	192,26	191,38	191,38	191,38	191,38
Lira sterlina	1624,50	1624,50	1624 —	1624,50	1624 —	1625,30	1624,10	1624,50	1624,50	1624,50
Marco germanico	422,70	422,70	422,40	422,70	423,15	415,50	422,95	422,70	422,70	422,70
Scellino austriaco	58,626	58,626	58,60	58,626	58,65	57,60	58,662	58,626	58,626	58,62
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,55	18,60	18,53	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,06	11,06	11,07	11,06	11,05	11,10	11,063	11,06	11,06	11,06
Yen giapponese	4,467	4,467	4,45	4,467	4,46	4,50	4,463	4,467	4,467	4,46

Media dei titoli del 9 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,725
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Città di Trieste)	97,575
» 5 % (Beni esteri)	97,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,375
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	82,600
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	82,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,800
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1978-80	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,850
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,225
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,125
» » » 10 % 1- 1-1981	94,725
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,05
Dollaro canadese	733,60
Franco svizzero	497,725
Corona danese	153,377
Corona norvegese	159,970
Corona svedese	189,070
Fiorino olandese	389,630
Franco belga	26,846
Franco francese	191,380
Lira sterlina	1624,300
Marco germanico	422,825
Scellino austriaco	58,644
Escudo portoghese	18,615
Peseta spagnola	11,061
Yen giapponese	4,465

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Maini Renato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta perchè trovasi in quel periodo in congedo ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Moroni Augusto, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 9 giugno 1978 in sostituzione del dott. Maini Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 49

(6537)

Sostituzione di un componente la commisione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Malagnino Benito ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Valli Azio, primario degli ospedali di Bologna, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 9 giugno 1978 in sostituzione del prof. Malagnino Benito, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 50

(6536)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di componenti la commissione incaricata di definire l'oggetto e le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di massima concernente la sistemazione e la conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1978, n. 262, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1978, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 111, il dott. ing. Paolo Martuscelli, quale provveditore alle opere pubbliche per la Campania nonché l'ing. Bruno Liviera Zugiani, funzionario della carriera tecnica direttiva, incaricato a svolgere le attribuzioni già spettanti all'ing. capo del genio civile, sono chiamati a far parte della commissione incaricata di definire l'oggetto e le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di massima concernente la sistemazione e la conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

(6117)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro quarantasei posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede di servizio. I vincitori saranno destinati, prevalentemente, in sedi dell'Italia settentrionale.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

A. sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa)
Data e luogo di nascita .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

Data conseguimento pensione vitalizia .
Situazione di famiglia (1) (se ammogliato indicare il numero dei figli) .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato .
Eventuali sedi di gradimento .

Data, .

Firma . .

Visto del comando . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi Centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(6534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a quarantuno posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 33-34 del 18-25 agosto 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a quarantuno posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

(6207)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 74/San. del 31 ottobre 1975, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a undici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 85/San. in data 14 aprile 1976, con cui sono state ammesse cinque candidate al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 111/San. del 18 ottobre 1976;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti da conferire sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Pini Francesca . . . . punti 69,822
2. Ambrosoni Francesca . . . . . . » 64,137
3. Monti Francesca . . . . » 61,320
4. Diodati Licia . . . . » 60,856
5. Morini Giancarla . . . . » 60,251

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 8 maggio 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 247 dell'8 maggio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 74 del 31 ottobre 1975 per undici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1974;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che i posti da conferire sono contenuti nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

Pini Francesca: condotta ostetrica di Lurate Caccivio;
Ambrosoni Francesca: 2ª condotta ostetrica di Como;
Monti Francesca: consorzio ostetrico di Barzio - Cassina Valsassina - Moggio - Cremeno;
Diodati Licia: 1ª condotta ostetrica di Como;
Morini Giancarla: consorzio ostetrico Nesso - Veleso Zelbio.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 8 maggio 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

(5994)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2866/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario dermatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(2867/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(2868/S)

SPEDALE « R. LIBRI » DI GREVE IN CHIANTI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Greve in Chianti (Firenze).

(2869/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Greve in Chianti (Firenze).

(2870/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di ortopedia;

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(2862/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782260)